



## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Prot. n.ro 4883/21/S.P.

Torino, 26 novembre 2021

Oggetto: **disposizioni in tema di arresto obbligatorio per il delitto di cui all'art 387 bis c.p.; l'elezione di domicilio e la comunicazione alle p.o. ex art. 282 quater c.p.p.**

### I

#### **Le disposizioni in tema di arresto obbligatorio per il delitto di cui all'art. 387 bis c.p.**

La l. **134/2021** è intervenuta, con disposizione operativa dal 19.10.2021, sul testo dell'art. 380 c.p.p., prevedendo l'arresto obbligatorio (lett. 1-ter) anche per i *“delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387- bis, 572 e 612-bis del codice penale”*.

Si tratta, come è noto di un reato introdotto dall'art. 4 comma 2 l. 69/2019 (*“Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”*: *Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*).

La nuova disposizione si proponeva di fornire una maggiore tutela alle situazioni richiamate dalla norma, anche se un verosimile difetto di coordinamento rispetto alle norme in tema di misure cautelari rischia non solo di limitare di molto le finalità di tutela che il legislatore si proponeva di realizzare ma anche di complicare la gestione dei procedimenti che da tali arresti potranno scaturire.

In particolare , si deve rilevare che il testo approvato:

- non prevede la possibilità di arrestare ( a differenza di quanto stabilito dall'art. 3 d.l. n. 152/1992, conv. dalla l. 203/1992, in caso di violazione degli arresti domiciliari) anche al di fuori dei casi di flagranza
- non consente di applicare misure coercitive; ciò poiché a differenza di quanto stabilito, in caso di arresto facoltativo, per i delitti specificamente elencati

dall'art. 381, comma 2, c.p.p., ( che consentono l'arresto pur se con una pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione, in base all'art. 391 comma 5 c.p.p., "... Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280") un'analogia deroga non è stata prevista per i delitti di cui all'art 380 c.p.p. (anche perché, sino alla l. 134/2021, tutti i delitti contemplati dall'art. 380 c.p.p. risultavano puniti con una pena superiore nel massimo che autorizzava l'applicazione di una misura coercitiva (ex art. 280 c.p.p.)

Resta, per altro, la possibilità, nel caso di arresto obbligatorio, in base all'art 380 comma 3 c.p.p. , a fronte di una trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, di richiedere un aggravamento della misura violata, ma non di richiedere, per il delitto di cui all'art. 387 bis c.p.p, un autonomo titolo cautelare.

In base al quadro normativo derivante dalla l. 134/2021 si devono, pertanto, fornire le seguenti indicazioni operative **per la polizia giudiziaria.**

La natura obbligatoria dell'arresto impone di verificare:

- **l'operatività della misura coercitiva** in atto ai sensi dell'art. 387-bis c.p. e delle prescrizioni imposte ai sensi degli art. 282 bis, 282 e 384 bis c.p.; in questo senso con la trasmissione degli atti verrà trasmessa copia dell'ordinanza la cui violazione si assume violata
- **una qualunque violazione agli obblighi imposti** desumibili dalla misura applicata. L'arresto obbligatorio non consente alcuna discrezionalità, dovendo la polizia giudiziaria procedere all'arresto in presenza di una qualunque violazione degli obblighi previsti, non essendo consentito un apprezzamento sulla gravità del fatto o sulla personalità del soggetto come avviene nel caso di arresto facoltativo;
- **la sussistenza della flagranza o quasi flagranza del reato** (essendo esclusa la possibilità di arresto al di fuori di tale ipotesi); come precisato dalla S.C. in tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi flagranza", costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima" ( così Cass., Sez. 4 - , n. 38404 del 19/06/2019 Cc. (dep. 17/09/2019 ) Rv. 277187 – 01; conf. Cass. Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017 Cc. (dep. 26/04/2017) Rv. 270317 – 01). In assenza della diretta percezione di “cose o tracce”, la semplice indicazione da parte della p.o. di una

pregressa violazione delle prescrizioni non potrà consentire di ritenere integrata la quasi flagranza.

- **l'insussistenza** di una delle cause che vietano l'arresto ai sensi dell'art. 385 c.p.p., dunque nei limitati casi in cui "tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità".

In relazione alla valutazione da parte di questo Ufficio, (ferma restando la necessità di verificare la ricorrenza del reato e dello stato di flagranza o le situazioni di cui all'art 389 c.p.p.) ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p. il p.m. deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato (in aggiunta ai casi previsti dall'art. 389 c.p.p.) **"quando ritiene di non richiedere l'applicazione di una misura coercitiva"**, formula che comprende necessariamente l'ipotesi in cui non può comunque richiedere alcuna misura coercitiva perché non consentito dalla legge, come nel caso di specie.

Tale aspetto impone di escludere la possibilità di definire il procedimento con il rito direttissimo ex art. **558 c.p.p.**, o con presentazione diretta da parte della polizia giudiziaria ex commi 1 e 2, ovvero previa messa a sua disposizione ex comma 4, rappresentandosi il tema dello *status libertatis* dell'arrestato dopo l'eventuale intervenuta convalida.. Ne consegue:

- l'impossibilità di procedere a direttissima nel caso di messa a disposizione ex art. 558, comma 4, c.p.p.;
- l'inopportunità, comunque, di consentire l'immediata presentazione dell'arrestato al giudice della direttissima ai sensi dell'art. 558, commi 1 e 2, c.p.p. che, in linea teorica, potrebbe consentire la pronuncia sulla convalida, l'immediata liberazione dell'arrestato e il prosieguo nelle forme del giudizio direttissimo in stato di libertà.<sup>1</sup>

Il problema prioritario riguarda le indicazioni che il p.m. deve fornire dopo la comunicazione da parte della p.g. dell'avvenuto arresto.

In questo senso devono essere considerate due possibilità, considerata l'impossibilità di chiedere una autonoma misura per il delitto in oggetto.

Da un lato, si potrebbe valutare una immediato ordine di liberazione ex art 121 disp. att. c.p.p., orale, alla p.g.; tale scelta si pone in contrasto:

- sul piano letterale con la disposizione di cui all'art. 121 disp. att. c.p.p. laddove su stabilisce *"Oltre che nei casi previsti dall'art. 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto immediato che l'arrestato...sia posto immediatamente in libertà..."*. Il richiamo al decreto impone di considerare un provvedimento scritto e- sia pure sinteticamente- motivato

---

<sup>1</sup> Il giudizio direttissimo disciplinato dall'art. 558, commi 1, 2 e 3, c.p.p. prevede, l'immediata presentazione dell'arrestato da parte della polizia giudiziaria al giudice della direttissima, non applicandosi in tal caso la previa messa a disposizione del PM nelle forme dell'art. 386, comma 4, c.p.p., ma sempre che lo stesso PM non ordini "che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione"

- sul piano sistematico, con il fatto che il legislatore ha espressamente contemplato provvedimenti orali in limitati casi, così' che si deve ritenere trattarsi di disposizione eccentriche rispetto al principio scritto generale
- sul piano dell'opportunità, con la necessità di determinare- nei limiti consentiti dalla legge- una "cesura" fisico/temporale tra l'autore delle violazioni e la persona offesa, che verrebbe meno in caso di liberazione orale immediata.

In alternativa, si deve ritenere che il p.m. non potrà disporre le particolari modalità di custodia previste nel caso di celebrazione di direttissima ex art. 558 c.p.p. (dunque, custodia in camera di sicurezza), ma potrà stabilire che l'arrestato sia collocato agli "arresti domiciliari" se ha un domicilio idoneo (art. 386, comma 5, c.p.p.), salve stringenti esigenze di tutela della persona offesa. Si sottolinea che essendo in atto una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e/o di divieto di avvicinamento l'arrestato dovrebbe avere un autonomo domicilio.

Successivamente, **ricevuti gli atti** nelle 24 ore o nel termine ulteriore (da concedere solo se assolutamente necessario, ad esempio per la valutazione di eventuali ulteriori reati di cui si dirà a breve), il p.m. dovrà:

- **valutare la sussistenza dei presupposti per la convalida dell'arresto, anche verificando se possa ravvisarsi la flagranza o quasi flagranza di un ulteriore segmento di abitudine dei delitti di stalking o maltrattamenti, procedendo in tal caso nel modo consueto (con richiesta di convalida al Gip). È perciò necessario che la valutazione del PM avvenga attraverso un esame completo del fatto, dopo la lettura degli atti depositati dalla PG e l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi. Questa la ragione per cui non può disporsi in modo meccanico e automatico all'immediata liberazione dell'arrestato all'atto del deposito degli atti, anche in via telematica, da parte della PG.**
- **qualora ravvisi il solo delitto di cui all'art. 387-bis c.p.p. procedere alla liberazione dell'arrestato, richiedendo la convalida, ex art. 121, comma 2, disp. att. c.p.p., trasmettendo al Gip copia del fascicolo.**

Infine, sussiste la necessità di **concentrare**, per quanto possibile e il più rapidamente possibile, la trattazione del procedimento per art 387 bis c.p. con quello nel quale la misura è stata disposta.

In questo senso:

- **il p.m. di turno arrestato titolare del procedimento** procederà a trasmettere gli atti al G.I.P. per la convalida a piede libero, provvedendo a trasmettere altresì, dopo la convalida, il procedimento all'aggiunto del gruppo fasce deboli per riassegnazione.
- **l'ufficio arrestato** trasmetterà immediatamente copia della n.r. al p.m. titolare del procedimento nel quale la misura è stata disposta per le valutazioni – in via di urgenza - sull'aggravamento della misura stessa e per consentire una definizione congiunta dei procedimenti; laddove il procedimento sia stato

trattato da p.m. non più presente in ufficio, la copia sarà trasmessa al procuratore aggiunto fasce deboli.

In tutti i casi ciò dovrà avvenire anche laddove l'azione penale sia stata già esercitata.

## II

### **L'elezione di domicilio e la comunicazione alle pp.oo. ex art. 282 quater c.p.p.**

Una corretta ed efficace gestione del rapporto con le persone offese dei reati di cui alla l. 69/2021 rappresenta un obiettivo prioritario di questo ufficio, sia in termini di risposta in termini strettamente penali sia - in generale ed indirettamente - sul piano socio-assistenziale. In questa prospettiva si impone un ripensamento su due aspetti del rapporto con tali persone offese.

In primo luogo le S.U della S.C., con sentenza del 30 settembre 2021 (informazione provvisoria) sono state chiamate a pronunciarsi su due quesiti in tema di richiesta di revoca o modifica della misura cautelare e notifica alla persona offesa.

In particolare, queste le indicazioni della S.C.:

- nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio.
- in ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo, della notifica di cui all'art. 299, commi 3 e 4 bis, c.p.p., la notifica, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente.

Come è noto, ai sensi dell'art. 299 comma 2 bis c.p.p. i provvedimenti di revoca o sostituzione relativi alle misure previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

L'art 299 c.p.p. prevede poi - ai sensi del comma 2 e 4 bis - del medesimo articolo, la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure sopra indicate, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, *“deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.”*

La S.C. pare avere limitato l'obbligo di informativa della richiesta di sostituzione e revoca al solo caso in cui la persona offesa abbia previamente eletto il domicilio. Ne

consegue che è fondamentale che tale atto sia concretamente effettuato dalla p.g. in occasione – se possibile- del primo contatto con la persona offesa per i reati commessi con violenza alla persona, tenuto conto anche dell'art. art 4 direttiva 2012/29/UE

In questo senso, si dispone che la p.g. in servizio presso questo ufficio e gli uffici esterni **provvedano a fare eleggere domicilio alle persone offese** con il modulo di cui all'**all.1**, nonché di formulare espressamente richieste di avviso ex art. 90 ter c.p.p.

Il secondo aspetto riguarda la disciplina di cui all'art. 282 quater c.p.p. Tale norma prevede tra l'altro che “ *I provvedimenti di cui agli articoli 282 bis e 282 ter .... sono .... comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio-assistenziali del territorio. ...* Una disposizione non prevista per le altre misure cautelari, che rappresenta una garanzia per le persone offese la cui tutela è demandata ai provvedimenti sopra menzionati.

Si ribadisce al proposito che la p.g. dovrà provvedere alla comunicazione alla p.o., dopo l'avvenuta esecuzione della stessa, consegnando copia della misura. Laddove il p.m. titolare del procedimento rilevi esigenze investigative non compatibili con la consegna integrale dell'ordinanza, la comunicazione avverrà con consegna di apposito modulo che sarà trasmesso alla p.g. a cura del p.m. prima dell'esecuzione.

Per chiarimenti sulla presente circolare, scrivere a [cesare.parodi@giustizia.it](mailto:cesare.parodi@giustizia.it)

Il Procuratore della Repubblica Agg.  
Dr. Cesare Parodi



Il Procuratore della Repubblica  
Dr.ssa Anna Maria Loreto

